



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ETTORE BATTELLI

Seduta del 30/06/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato, in data 24 luglio 2013, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e di averlo successivamente estinto, in via anticipata, in corrispondenza della rata n. 48 su complessive n. 120 rate mensili.

La parte ricorrente, esperito invano il reclamo presentato con nota datata 17 dicembre 2019, ha dunque proposto ricorso all'ABF chiedendo il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.993,31, al netto di quanto ricevuto in sede di estinzione anticipata, di cui: € 1.185,62 a titolo di "commissioni finanziatore", € 507,67 a titolo di "commissioni intermediario del credito", € 300,02 a titolo di "spese d'istruttoria", € 129,09 a titolo di "commissioni finanziatore per gestione pratica", € 621,21 a titolo di "commissioni intermediario per gestione pratica" ed € 1.376,24 a titolo di "commissioni finanziatore per gestione interna rischio di credito". La parte ricorrente ha inoltre richiesto la corresponsione degli interessi legali e la refusione delle spese legali per la somma di € 250,00.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario, asserito che l'estinzione in via anticipata del finanziamento sarebbe avvenuta in corrispondenza della rata n. 51, ha proposto proprie considerazioni sulla cd. decisione *Lexitor* della CGUE, sostenendo la inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE nei rapporti tra privati. Ha altresì sostenuto che la documentazione contrattuale fosse pienamente trasparente con riferimento ai costi e alla natura del finanziamento. Ha eccepito la natura *upfront* delle "commissioni finanziatore", di quelle "intermediario" e delle "spese d'istruttoria", ed evidenziato come le restanti commissioni,



aventi natura *recurring*, fossero state rimborsate in sede di conteggio estintivo col criterio lineare, come previsto dalle clausole contrattuali. Ha infine dato atto di aver rimborsato, dopo la presentazione del reclamo, la somma di € 300,00, a titolo di ristoro delle spese d'istruttoria secondo il criterio *pro rata temporis*.

L'intermediario ha pertanto chiesto, in via preliminare, di escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019, e di applicare il disposto di cui all'articolo 125 *sexies* del Testo Unico Bancario; nonché, in via principale, di respingere il ricorso avversario. Ha poi richiesto in via subordinata di respingere la domanda con riferimento ai costi di natura preliminare già versati a terzi per i servizi erogati e ormai non più nella sua disponibilità.

## DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione in atti si evince pacificamente l'integrale estinzione in via anticipata del prestito, più precisamente in corrispondenza della rata n. 48 su complessive rate n. 120. L'intermediario ha infatti prodotto in atti lo stesso conteggio estintivo della parte ricorrente.

Dal conteggio estintivo risultano un abbuono di € 2.064,40 per interessi (su complessivi € 5.043,09) e due abbuoni pari, rispettivamente, ad € 750,96 relativamente alle commissioni di gestione della pratica e ad € 1.376,64 per "commissioni finanziatore".

È stata versata in atti copia integrale del contratto (nelle cui note sono descritte le singole commissioni) e del modulo SECCI.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (agente in attività finanziaria).

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 300,00 a titolo di restituzione delle spese d'istruttoria col criterio lineare. La parte ricorrente non ha confermato la ricezione della somma, ma ha versato in atti copia dell'assegno ricevuto, prodotto anche dall'intermediario.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art. 125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, n. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035 dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni



condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre rilevare che, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali “Spese di istruttoria”, “Commissioni finanziatore per la gestione pratica” e “Commissioni Intermediario per la gestione pratica”, sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, invece i costi di cui alle clausole relative alle commissioni contrattuali “Commissioni finanziatore” e alle “Commissioni Intermediario del credito” sono da qualificarsi come *up front* e dunque rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi. Preso atto che l’intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

				Quota di rimborso piano ammortamento - interessi					38,21%
rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni finanziatore				1.976,05	Upfront	38,21%	755,00		755,00
Commissioni intermediario credito				846,06	Upfront	38,21%	323,26		323,26
Commissioni finanziatore gestione				215,10	Recurring	60,00%	129,06	129,06	0,00
Commissioni intermediario credito gestione				1.035,35	Recurring	60,00%	621,21	621,21	0,00
Commissioni finanziatore gestione interna rischio				2.294,40	Recurring	60,00%	1.376,64	1.376,64	0,00
Spese d'istruttoria				500,00	Recurring	60,00%	300,00	300,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>6.866,96</b>					<b>1.078,26</b>

Come si evince dal prospetto il totale dei rimborsi ancora dovuti corrisponde a complessivi € 1.078,26, di cui: € 755,00 a titolo di “Commissioni finanziatore”, € 323,26 a titolo di “Commissioni Intermediario del credito”, € 0,00 a titolo di “Spese istruttoria”, € 0,00 a titolo di “Commissioni finanziatore gestione pratica”, € 0,00 a titolo di “Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica” ed € 0,00 a titolo di “Commissioni finanziatore gestione interna rischio”.

Ebbene, l’importo come sopra calcolato di € 1.078,26 risulta di conseguenza inferiore rispetto alla somma richiesta dal ricorrente, pari ad € 1.993,31. Tale differenza è dovuta all’erronea applicazione da parte del ricorrente del criterio lineare ai costi aventi natura *up-front*.

Pur riconoscendosi la sussistenza di rimborsi ancora dovuti nei confronti del ricorrente, occorre dunque tener conto del diverso conteggio da considerare ai fini della sua soddisfazione da parte dell’intermediario.

Il ricorso potrà dunque essere accolto soltanto in via parziale.

Quanto alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Infine, con riferimento alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.078,26, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA